Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 2797

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori DONNO, GIARRUSSO, PUGLIA, AIROLA, MONTEVECCHI, PAGLINI, SERRA e SANTANGELO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 APRILE 2017

Promozione di iniziative locali per il recupero di terreni abbandonati e la creazione di orti sociali

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Il recupero dei terreni abbandonati e la creazione di orti sociali costituiscono un'imperdibile occasione per sottrarre all'incuria e alla trascuratezza aree lasciate a sé stesse. Con il presente disegno di legge, dunque, si intende promuovere la «riappropriazione» attiva di spazi comuni, la scoperta della stagionalità dei prodotti, la valorizzazione delle tradizioni territoriali, della filiera corta e della produttività locale. Allo stesso tempo, si intende creare un collante tra cittadini e mondo rurale mediante una progettualità urbana che punta all'ecosostenibilità, alla condivisione e all'inclusione sociale. La valenza educativa di tali iniziative, inoltre, consente di enucleare tra gli interlocutori anche le istituzioni scolastiche, in una continua interazione e sperimentazione degli orti sociali quali luoghi di aggregazione, spazi di autosostentamento e di cura del verde. Il carattere sociale, didattico, ambientale ed economico della proposta e la multidisciplinarietà delle utilità sottese, infine, rappresentano un indubbio vantaggio per le singole realtà territoriali a cui va dato il massimo sostegno.

L'articolo 1 apporta modifiche all'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, recante norme per lo sviluppo degli spazi verdi urbani.

Viene anzitutto inclusa tra le misure che gli enti locali possono adottare ai fini della citata legge la ecoalfabetizzazione e viene previsto a tal fine anche il coinvolgimento delle istituzioni scolastiche.

Vengono inoltre aggiunte due nuove lettere al comma 2 al fine di stabilire per i comuni la possibilità di:

– prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici periurbani, classificati nel PRG come zone agricole, abbandonati, incolti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti;

– promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiatici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina ed in particolare per l'esercizio di attività di agricoltura sociale, nonché per la coltivazione con metodo biologico e senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli.

Per i terreni destinati alle finalità sopra illustrate, le agenzie per l'ambiente competenti per territorio devono produrre un attestato di qualità della terra (AQT), uno strumento la cui finalità è anzitutto garantire una piena e corretta informazione agli operatori e ai cittadini circa la salubrità, la qualità e le caratteristiche organolettiche della coltre superficiale e del substrato dei terreni. L'individuazione del contenuto dell'AQT è demandato ad un apposito decreto ministeriale (articoli 2 e 3).

DISEGNO DI LEGGE

CAPO I

MODIFICHE ALLA LEGGE 14 GENNAIO 2013, N. 10, IN MATERIA DI SVILUPPO DEGLI SPAZI VERDI URBANI E DI PROMOZIONE DI ATTIVITÀ DI AGRICOLTURA SOCIALE

Art. 1.

(Modifiche all'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, in materia di sviluppo degli spazi verdi urbani e di promozione di attività di agricoltura sociale)

1. All'articolo 6 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera *g)* è sostituita dalla seguente:

«*g)* alla creazione di percorsi formativi per il personale addetto alla manutenzione del verde, anche in collaborazione con le università, e all'ecoalfabetizzazione e alla sensibilizzazione della cittadinanza alla cultura del verde attraverso le istituzioni scolastiche e i canali di comunicazione e di informazione»;

b) al comma 2, dopo la lettera *a)* sono aggiunte le seguenti:

«*a-bis)* prevedere opportuni interventi per il recupero dei terreni pubblici periurbani, classificati nel piano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, incolti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti;

a-ter) promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiatici o organizzazioni di beneficenza, di parchi

agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale di cui alla legge 18 agosto 2015 n. 141, in particolare per le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *c)* e *d)*, della medesima legge n. 141 del 2015, nonché per la coltivazione con metodo biologico e senza l'uso di fertilizzanti chimici di colture protette e la propagazione e conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone in particolare l'opportuno approvigionamento idrico»;

c) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«*2-bis*. A tutela delle strutture di cui alla lettera *a-ter)* del comma 2 del presente articolo, il sindaco può adottare le ordinanze di cui all'articolo 50, comma 5, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. In caso di danneggiamento delle strutture di cui alla lettera *a-ter)* del comma 2 del presente articolo si applica in ogni caso l'articolo 635, secondo comma, numero 3), del codice penale. I proventi delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinati a beneficio dei soggetti gestori delle strutture che hanno subito il danneggiamento».

CAPO II

ATTESTATO DI QUALITÀ DELLA TERRA

Art. 2.

(Attestato di qualità della terra)

1. Per i terreni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere *a-bis)* e *a-ter),* della legge 14 gennaio 2013, n. 10, introdotte dall'articolo 1 della presente legge, al fine di attestare la salubrità, la qualità e le caratteristi-

che chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato dei terreni medesimi, le agenzie di cui all'articolo 03 del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, competenti per territorio, producono, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui all'articolo 3 della presente legge, un attestato di qualità della terra (AQT).

2. L'AQT ha validità temporale massima di cinque anni dal momento della sua produzione.

3. La sussistenza di un AQT per un determinato terreno e la salubrità del terreno stesso sono pubblicati in sede di visura catastale.

4. Nel caso di vendita o di affitto dei terreni di cui al comma 1, l'AQT deve essere reso disponibile al potenziale acquirente o affittuario all'avvio delle rispettive trattative e consegnato alla fine delle medesime.

5. Nei contratti di compravendita, negli atti di trasferimento a titolo oneroso e nei contratti di affitto di terreni di cui al comma 1 è inserita apposita clausola con la quale l'acquirente o il conduttore dichiarano di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'AQT. Copia dell'AQT deve essere altresì allegata al contratto.

Art. 3.

(Disposizioni attuative)

1. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro centoventi

giorni dalla data di approvazione della presente legge, sono stabiliti:

a) la definizione del contenuto di un AQT che comprende tutti i dati fattoriali relativi alla salubrità, alla qualità e alle caratteristiche chimico-fisiche-pedologiche della coltre superficiale e del substrato del terreno al fine di consentire ai cittadini e agli operatori di valutare e confrontare terreni diversi e più in generale ad acquisire tutti gli elementi generali chimico-fisici per conoscere la capacità a sostenere una o più tipologie di coltura con il costo minore e al minore impatto ambientale. Tra tali dati sono obbligatori:

1) tipologia e classe catastale;

2) scheletro, tessitura della coltre e percentuale di sostanza organica;

3) proprietà fisiche del suolo:

3.1) conducibilità elettrica;

3.2) elementi chimici caratterizzanti;

3.3) limiti e contenuto totale di metalli pesanti;

3.4) acidità del suolo;

3.5) profondità media del substrato;

4) indici biologici;

5) distanza da fattori inquinanti certi, classificata sulla base della tabella di cui all'allegato A alla presente legge;

6) numero di prelievi e carotaggi effettuati per ettaro a fini di analisi. Il numero di prelievi e carotaggi deve essere di almeno sei per ettaro e proporzionato alla presenza di uno o più terreni confinanti contaminati;

7) interventi di bonifica già effettuati;

8) colture già effettuate sul medesimo terreno;

9) eventuali precedenti destinazioni del terreno a fini diversi dall'agricoltura;

10) analisi dello stato qualitativo delle acque ad uso irriguo, siano esse di captazione presso falda acquifera, provenienti da impianto acquedotto ovvero di provenienza depurazione reflui;

b) le modalità per la redazione di un AQT e le modalità di raccolta delle campionature, prevedendo in particolare la mappatura delle stazioni di campionamento.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ALLEGATO A
(Articolo 3, comma 1, lettera a)*, numero 5))*

Punteggio da attribuire in base alla distanza tra il terreno analizzato e una fonte certa di inquinamento

DISTANZA	PUNTEGGIO
fino a 1 km	7
da 1 a 2 km	6
da 2 km a 5 km	5
da 5 km a 10 km	4
da 10 km a 20 km	3
da 20 km a 50 km	2
oltre 50 km	1